

Comitato promotore dell'iniziativa sull'aiuto alle persone in fuga, Hamasa Dadmal, Aeschengraben 12, 4002 Basilea

Iniziativa popolare federale «Per un aiuto e una protezione a favore delle persone in fuga finanziati mediante donazioni (Iniziativa sull'aiuto alle persone in fuga)» (pubblicata nel Foglio federale il 12 agosto 2025).

Le cittadine e i cittadini svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 68 segg.):

La Costituzione federale¹ è modificata come segue:

Art. 25 cpv. 2 e 2^{bis}

² Le persone di cittadinanza svizzera che risiedono in Svizzera possono richiedere presso la competente autorità svizzera, in nome e per conto di una persona straniera bisognosa di protezione, il rilascio di un visto e di un permesso di dimora per consentire a quest'ultima di rifugiarsi in Svizzera. Devono assumersi tutti i costi di mantenimento e integrazione in Svizzera della persona bisognosa di protezione e fornire la prova di avere depositato un'adeguata garanzia a tal fine. Alla persona bisognosa di protezione non è consentito esercitare alcuna attività retribuita in Svizzera per un periodo di dieci anni dal suo arrivo.

^{2bis} Le persone bisognose di protezione devono attendere all'estero l'esito della procedura di domanda di cui al capoverso 2; sono autorizzate a entrare in Svizzera solo con un visto valido. Eventuali respingimenti alla frontiera devono essere eseguiti conformemente alle disposizioni cogenti del diritto internazionale.

Art. 121 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ La legislazione sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri compete alla Confederazione.

^{1bis} I Cantoni possono accordare preventivamente la grazia a coloro che all'estero violano il diritto dello Stato interessato per salvare persone bisognose di protezione. I Cantoni disciplinano le condizioni e la procedura per accordare la grazia.

Art. 197 n. 17²

17. Disposizione transitoria dell'art. 25 (Protezione dall'espulsione, dall'estradiizione e dal rinvio forzato)

Entro tre mesi dall'accettazione dell'articolo 25 capoversi 2 e 2^{bis}, il Consiglio federale denuncia il protocollo del 31 gennaio 1967³ sullo statuto dei rifugiati ed entro il medesimo termine abroga mediante ordinanza la legislazione in materia di asilo. Nell'ambito della procedura di allontanamento è garantito il rispetto delle disposizioni cogenti del diritto internazionale (principio di non respingimento).

¹ RS 101; ² Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.; ³ RS 0.142.301



Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato della raccolta delle firme è punibile secondo l'articolo 281 e rispettivamente 282 del Codice penale.



Sulla presente lista possono firmare solo cittadini aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla personalmente.

Cantone	N. d'avviamento postale	Comune politico

Cognome (di proprio pugno e possibilmente in stampatello)	Nomi (di proprio pugno e possibilmente in stampatello)	Data di nascita (giorno/mese/anno)	Indirizzo (via e numero)	Firma autografa	Controllo (lasciare in bianco)
1					
2					
3					

Il Comitato promotore dell'iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente iniziativa con decisione presa dalla maggioranza assoluta dei suoi membri aventi ancora diritto di voto:

Weber Eric, Postfach 614, 4005 Basel; Cöl-Freihaus Helen, Brombacherstrasse 30, 4057 Basel; Schmid Jenny, Bäumlhofstrasse 192, 4058 Basel; Demalli Redan, Bernapark 28, 3066 Bern; Ruth Rosa, Binzenstrasse 12, 4058 Basel; Mangione Michel, Kurzelängeweg 23, 4123 Allschwil; Rytz Marine, Im Heimatland 34, 4058 Basel; Thomas Michel, Vorackerweg 45, 3073 Gümligen; Rothenfluh Christoph, Schledernweg 28, 4143 Dornach; Dadmal Hamasa, Aeschengraben 12, 4002 Basel

Termine per la raccolta delle firme: 12 febbraio 2027.

Si attesta che i summenzionati (numero) firmatari dell'iniziativa popolare hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune indicato.

Il funzionario attestatore (firma autografa e qualità ufficiale)

Luogo:

Data:

Firma:

Qualità
ufficiale:

Bollo ufficiale



Se volete sostenere la causa di questa iniziativa popolare, potete stampare la presente lista delle firme, riempirla, metterla in una busta e spedirla il più presto possibile prima del 12 febbraio 2027 a:

Comitato promotore dell'iniziativa sull'aiuto alle persone in fuga, Hamasa Dadmal, Aeschengraben 12, 4002 Basilea.

Non è necessario riempire tutte le righe.

